DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL TRASPORTO MARITTIMO DI IDROCARBURI E PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO MARITTIMO

Art. 5

Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero. L'articolo 83 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - (Divieto di transito e di sosta). - Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende". Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. In tale caso l'armatore della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033 euro a 6.197 euro, maggiorata, nel caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione e' irrogata dal capo del circondario marittimo competente per territorio. Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza degli schemi di separazione delle rotte comporta:

a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;

b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione all'autorita' dello Stato di bandiera.

Versione in vigore dal 18 agosto 2002, non più in vigore dal 4 febbraio 2006 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo

Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 51
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-prevenzione-dell-inquinamento-derivante-dal/art-5-controllo-degli-spazi-marittimi-di-interesse-nazionale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it